



Istituto di Istruzione Superiore Merloni-Miliani

Largo S. D'Acquisto, 2 60044 Fabriano (AN) Tel. 0732 2322
ANIS01800E@istruzione.it – www.iismerlonimiliani.it
C.F. 81002070423

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E LA VIGILANZA SUGLI ALLIEVI

VISTO l'art 29, comma 5 del CCNL scuola vigente

VISTO il T.U sulla scuola, Dlgs 297/94

VISTA la legge 172/17 del 4 dicembre 2017

VISTA la sentenza della Corte dei Conti sez. III 19/9/88 n. 177

VISTA la sentenza della Corte dei Conti, sez. II, 4/12/78 n. 214

VISTA la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623

VISTO il Dlgs 165/01 sulle competenze del Dirigente Scolastico

VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile

II DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, studenti, il presente Regolamento mediante:

pubblicazione al sito WEB della scuola

consegna del presente regolamento a tutti le sedi

Gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli studenti a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio.

Il Dirigente Scolastico fornisce in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n. 297/94 e alle Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per le funzioni del personale docente e non docente vale il CCNL 2006/09. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione d'incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività scolastiche e durante gli spostamenti degli stessi da una sede all'altra, da un'aula all'altra ecc, ricade principalmente sui docenti secondo la confermata giurisprudenza esistente.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". L'art. 2048 c.c. dispone che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

È il caso di evidenziare che l'art. 2048, c. 3 del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit. "...ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione"). Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani". Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo

Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni contenute nel regolamento:

VIGILANZA ED ORARIO DI SERVIZIO

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
2. Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
3. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

In caso di ritardo del docente all'ingresso in aula il collaboratore scolastico del piano prospiciente l'aula è tenuto alla sorveglianza degli alunni fino all'arrivo del docente.

Spetta poi al docente di presentare le motivazioni del detto ritardo al Dirigente Scolastico.

NORME DI SERVIZIO

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL.

- Ogni insegnante aspetta gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli. L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- Gli insegnanti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, **rientrando queste nell'orario di servizio** e, qualora non impegnati in sostituzioni o con attività progettuali, sono tenuti a svolgere il compito primario della sorveglianza.
- La vigilanza sui minori disabili, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'assistente ad personam o dal docente della classe che, in caso di necessità, potranno essere coadiuvati da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio dell'attività scolastica si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata di alunni fino alle 7.50.

Gli studenti devono essere presenti in aula entro il termine ultimo delle 8.05. Gli alunni che arrivano tra le otto e le nove per entrare alla seconda ora **NON POSSONO SOGGIORNARE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PER DOVERE DI EVITARE ASSEMBRAMENTO**, l'ingresso è consentito massimo 10 minuti prima dell'inizio di ciascuna ora.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Quest'anno fino al perdurare dell'emergenza sanitaria le due sedi hanno ingressi e uscite differenziate.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni, gli altri vigileranno il passaggio nei piani e nei corridoi. I collaboratori scolastici potranno iniziare i lavori di pulizia solamente dopo che **TUTTI GLI STUDENTI** hanno lasciato l'edificio scolastico.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi del CCNL 2006/09, Art. 29, comma5, gli insegnanti sono tenuti ad assicurarsi che nessun allievo si allontani prima dell'orario di uscita previsto.

È fatto assoluto divieto far uscire gli studenti nell'atrio o nei corridoi prima del suono della campanella.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo si svolgerà all'interno dell'aula, ovvero nelle immediate vicinanze, alla presenza continua dell'insegnante dell'ora precedente al suono della campanella che segna l'inizio dell'intervallo stesso.

La vigilanza durante gli intervalli spetta ai rispettivi insegnanti in servizio nell'orario di intervallo.

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo riconosciuto per legge (sentenza Corte dei Conti sez. III 19/9/88) di vigilare nei corridoi e negli spazi comuni durante l'intervallo e nei cambi d'ora. Pertanto vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche presso i bagni e le zone interne ove sono presenti i distributori per le merende e le bevande. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. E' il caso di ricordare che detta vigilanza deve **esercitarsi anche in merito al rispetto del divieto di fumo.**

L'intervallo nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole potrà essere svolto solo in casi particolari concordati con il Dirigente Scolastico se ne sussistono le condizioni di sicurezza, in relazione allo stato degli

stessi e del valutato corretto comportamento degli alunni; la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti.

USCITE ALUNNI DURANTE LE LEZIONI

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe, al di fuori dell'orario dell'intervallo, solo in caso di necessità per recarsi al bagno o ai distributori di bevande e merende, al fine di evitare assembramenti durante l'intervallo, **sempre uno alla volta**, controllandone il rientro. La sorveglianza degli studenti che escono dall'aula per andare in bagno è assegnata ai collaboratori scolastici.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione di aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo s'invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come ad esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

CAMBIO ORA LEZIONE

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio dell'ora. Essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. È evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza dell'insegnante; eventualmente il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico.

Il docente uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

In caso di ritardo o assenza degli insegnanti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone al contempo avviso all'uff. di dirigenza, ai collaboratori del D.S., ai referenti di sede.

I collaboratori scolastici, al cambio dell'ora dovranno essere presenti nei corridoi, presidiando i punti nevralgici come le scale e rendersi disponibili per quanto sopra menzionato.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto aula – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio.

E' fatto divieto agli alunni recarsi alla palestra, ai laboratori, alle aule speciali senza la presenza del docente in servizio, che dovrà accompagnarli per tutto il tragitto.

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

INGRESSO DI ESTRANEI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, è permesso agli estranei solo se hanno prenotato appuntamento con personale della segreteria, docenti o Dirigente. L'accesso all'edificio è condizionato al possesso del Green Pass.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, la scuola provvederà ad informare con un avviso nel sito della scuola. Gli studenti e le famiglie dovranno accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni in quanto, per il personale in sciopero, non sono previste sostituzioni da parte del personale docente in servizio.

VIGILANZA DURANTE GITE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

Per l'individuazione di responsabilità di omessa vigilanza da parte dei docenti, anche in considerazione dell'età vicina alla maggiore età degli alunni, la giurisprudenza punta non solo alla repressione dei comportamenti inadatti, ma alla prevenzione. I genitori restano comunque responsabili del comportamento scorretto dell'allievo soprattutto in situazioni (riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto il cui eventuale illecito deriva più che da una carenza di vigilanza (impossibile la vigilanza 24 ore su 24) da un deficit educativo imputabile alla famiglia ovvero alla cosiddetta culpa in educando.

DOVERI DEGLI ALUNNI

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, che assicurano con i docenti il buon funzionamento della scuola. I collaboratori, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni nonché dei corridoi e dei servizi durante le ore di lezione e dell'intervallo. E' il caso di ricordare che contravvenire alle regole e provocare eventi dannosi, può avere rilevanza disciplinare ma anche penale.

*Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico ed a **fornire principi comuni** di rispetto e di comportamento per gli allievi.*

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente; attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola; chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118, **avvertire i genitori** - Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione. - La segreteria provvederà a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto. **Avvisare la famiglia, sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/10/2021 con delibera n. 1131